



ADDENDUM PER L’ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DL SEMPLIFICAZIONI.

Art.1 – Ambito di applicazione

In attuazione dell’articolo 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per le quali l’atto di avvio del procedimento sia adottato entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (31 dicembre 2021), in deroga al “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria”, trova applicazione la disciplina contenuta nel presente Addendum.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Addendum si rimanda al Regolamento sopra citato.

Art. 2 – Soglie e procedure.

1 L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, avviene secondo le seguenti modalità:

a) per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli affidamenti. L’eventuale indagine di mercato avviene con le modalità di cui all’articolo 3. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti. La consultazione degli operatori economici avviene con le modalità di cui all’articolo 4.

b) per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La consultazione degli operatori economici avviene con le modalità di cui all’articolo 4.

c) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La consultazione degli operatori economici avviene con le modalità di cui all’articolo 4.

d) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie comunitarie mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La consultazione degli operatori economici avviene con le modalità di cui all’articolo 4.

2 È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie con adeguata motivazione. In tali casi si applica l’articolo 8, comma 1, lettera c) del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L 11 settembre 2020, n. 120



ovvero si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3; 61, comma 6; 62, comma 5; 74, commi 2 e 3, e, per i settori speciali, 122 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dare conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

3 CTM può prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

ART. 3 Criteri di aggiudicazione

1. Per gli affidamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), CTM nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, CTM procede, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

3. Nel caso in cui la CTM non intenda procedere all'esclusione automatica, la stessa è tenuta a darne adeguata motivazione nei documenti di gara.

ART. 4- Garanzie

1. La garanzia di cui all'articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non è richiesta salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.



Art. 5 – Forme di pubblicità

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web di CTM, nella sezione “Società trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013.
2. Per le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d) l’Impresa pubblica sul proprio sito web aziendale, l’avviso dell’avvio della procedura di affidamento. L’elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. L’Impresa pubblica sul proprio sito web aziendale l’avviso sui risultati della procedura di affidamento. Tale avviso contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Per gli affidamenti diretti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) di importo inferiore a 40.000 euro l’avviso sui risultati della procedura non è obbligatoria.

ART. 6 - Esecuzione in via d’urgenza

1. La consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può essere effettuata nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 7 – Stipula del contratto

1. La stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
2. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.